

COMUNE DI SAN BASILIO PROV. CAGLIARI	CODICE IMPEGNO	NUMERO 17	DATA 28.09.2012
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU).			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE.... STRAORDINARIA CONVOCAZIONE...1^ SEDUTAPUBBLICA

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10.55** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome/nome consigliere	P	A	Cognome/nome consigliere	P	A
1) ROSAS MARIA RITA	X		8) ISOLA PIER LUIGI	X	
2) COGODI GIUSEPPE	X		9) LECCA PIERPAOLO		X
3) MELIS EMANUELE	X		10) DESOGUS SEBASTIANO	X	
4) CURRELI GIAMPALMERIO	X		11) SERRA FABIANA		X
5) MAXIA ALESSIA	X		12) CABIDDU BENEDETTO		X
6) LECCA ANTONIO G.I.	X		13) ERRIU VITTORINO		X
7) ARBA GIACOMO	X				

TOTALI PRESENTI: **09**

TOTALI ASSENTI: **04**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **DOTT.SSA CASTAGNA MARIA GIOVANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra **ROSAS MARIA RITA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.06.2012 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che in data 12.07.2012 è stata pubblicata dal Dipartimento delle Finanze la *"Definizione delle linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali e strumenti prototipali"*. Le linee guida, hanno la finalità di fornire, da un lato, alcuni chiarimenti attinenti allo specifico tema della potestà regolamentare in materia di IMU

e, dall'altro, gli indirizzi concreti per la stesura di un regolamento, secondo le disposizioni ministeriali.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 24.07.2012 - protocollo n. 15166/2012, ricevuta da questo Ente in data 25.07.2012 al prot. n. 3479 attraverso la quale sono state rilevate anomalie in merito alla stesura del Regolamento IMU riscontrate a seguito dell'approvazione delle linee guida di cui sopra e con la quale si richiama l'attenzione di questo Ente alla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto il comma 16 quinquies, art. 29 D.L. 216/2011 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, al 30 giugno 2012;

Visto l'articolo 13, comma 12-bis del dl 201/2011, che prevede che "Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo".

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 02 agosto 2012, che ha ulteriormente posticipato al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali.

Vista la nuova bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentito il Presidente illustrare i rilievi segnalati dal MEF;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i seguenti pareri:

- Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ORFEO ARGIOLAS

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO GIUSEPPE COGODI

IL PRESIDENTE
F.TO MARIA RITA ROSAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione al T.U. 18.8.2000 N° 267:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 04.10.2012 al giorno 19.10.2012 (Art. 124, comma 1°).
- E' stata contestualmente comunicata ai capigruppo (Art. 125).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN APPLICAZIONE AL T.U. 18.8.2000 N° 267 E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° TUEL).
- Perché trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3° TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme al suo originale.

San Basilio, li 04.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Gianna Maria Cappai

COMUNE DI SAN BASILIO
(Provincia di CAGLIARI)

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale

n. 17 del 28.09.2012

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale

Art. 3 - Disciplina delle pertinenze

Art. 4 – Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali;

Art. 6 – Fabbricati di interesse storico e fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 7 – Immobili degli enti pubblici.

Art. 8 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili;

Art. 9 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli;

Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare;

Art. 11 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo;

Art. 12 – Rimborsi e compensazione;

Art. 13 - Attività di recupero;

Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo;

Art. 15 - Versamenti minimi;

Art. 16 – Riscossione coattiva;

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Basilio dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di San Basilio, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Basilio.

Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

Art. 3 - Disciplina delle pertinenze

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Nel caso in cui vi siano più unità pertinenziali classificate con la stessa categoria, il contribuente è tenuto a comunicare all'ufficio tributi per quale tra queste intenda usufruire delle agevolazioni previste, in caso contrario l'ufficio considererà pertinenza il fabbricato con la rendita catastale più elevata.
3. La prova dell'asservimento pertinenziale grava sul contribuente.

Art. 4 – Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici.

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 – Fabbricati di interesse storico e fabbricati inagibili o inabitabili.

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, e prive di servizi essenziali. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione: a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi; c) della copertura; d) delle scale.

Art. 7 – Immobili degli enti pubblici.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio non si applica la quota riservata allo Stato.

Art. 8 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale, sulla base di perizie svolte

dall'ufficio tecnico, ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1192; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

Art. 9 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 de decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza.
2. Nel caso in cui in cui il terreno sia posseduto da più soggetti ma condotto da uno soltanto che sia coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo, l'agevolazione ex articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, è da applicare a tutti i comproprietari, secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010.

Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 11 – Attività di controllo.

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, e secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal regolamento generale delle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 15.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 13- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00 (trenta/00).

Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta

municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Finanziario e Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 15 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 5,00 (cinque/00).
Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97.

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.